

**art. 1**

**(modifica alla rubrica del TITOLO 1)**

1. La rubrica del TITOLO 1 è abrogata e sostituita dalla seguente:  
“TITOLO 1 ORGANI DEI QUARTIERI, DENOMINAZIONE, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONAMENTO”.

**art. 2**

**(modifica art. 1)**

Dopo l'art. 1 sono inseriti i seguenti nuovi articoli: art. 1 bis e art. 1 ter:

“Art. 1 bis Denominazione dei Quartieri

I Quartieri in cui si articola il Comune di Bologna sono i seguenti:

Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, San Donato-SanVitale, Santo Stefano, Savena.

Art. 1 ter Delimitazione Territoriale

La delimitazione territoriale dei singoli Quartieri è indicata nell'allegato 1 del presente regolamento.”

**art. 3**

**(modifica art. 2)**

1. Al comma 1 dopo le parole “dai consiglieri designati dal Consiglio del Quartiere” la dicitura “a coordinatori delle Commissioni permanenti” è abrogata.

2. Al comma 3 dopo le parole “ l'attività delle Commissioni” la parola “permanententi” è abrogata e sostituita con la dicitura “anche nell'ambito dell'amministrazione condivisa”.

**art. 4**

**(modifica art. 3)**

1. Al comma 1 dopo le parole “rappresenta le esigenze delle” è inserita la parola “rispettive”.

2. Al comma 1 dopo le parole “nell'ambito dell'unità del Comune” è inserito il seguente periodo “si organizza ed opera anche per riconoscere, favorire e promuovere la partecipazione e il concorso dei cittadini al processo di formazione delle decisioni, alla cura e gestione dei beni comuni, secondo il principio proprio di amministrazione condivisa”.

**art. 5**

**(modifica art. 4)**

1. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di Quartiere, in conformità a quanto previsto all'art. 35, comma 2 dello Statuto, è composto da 15 membri”

**art 6**

**(modifica art. 5)**

1. Al comma 2 dopo il periodo “al consigliere neo-eletto più anziano”, le parole “per età” sono abrogate.

**art. 7**

**(modifica art. 10)**

1. Al comma 1 dopo le parole “ richiedono obbligatoriamente il parere al Consiglio di Quartiere” le lettere a) e b) sono abrogate e sostituite dal seguente periodo:

“ sulle linee di indirizzo e di orientamento di atti a valenza generale che riguardino:

a) le funzioni e l'organizzazione dei Quartieri;

b) interessi specificamente attinenti alla collettività e al territorio; particolarmente in materia di programmazione economica, servizi alla persona e alla comunità, urbanistica, ambiente, infrastrutture e mobilità;”

2. Al comma 2 dopo le parole “ la Giunta, sentito il parere” la dicitura “ dei Quartieri” è abrogata e sostituita dalla seguente:

“della Commissione Consiliare “Affari generali e istituzionali” e della Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri”.

3. Dopo il comma 5 è inserito il nuovo comma 6 :

“6. I Quartieri possono aprire forme di consultazioni pubbliche ed informali anche avvalendosi di strumenti on line da riportare nei pareri”.

**art. 8**

**(modifica art 11)**

1. Al comma 1 il periodo “Tale termine può essere eccezionalmente modificato, d'intesa con la Commissione Affari generali ed istituzionali” è abrogato e sostituito dal seguente:

“ovvero entro il termine concordato in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri .”

#### **art. 9**

#### **(modifica art. 12)**

1. Al comma 1 il periodo “Nell'ambito delle funzioni assegnate e nelle materie loro delegate” è abrogato e sostituito dal seguente “Negli ambiti di competenza”.

2. Al comma 1 il periodo “Tali atti possono demandare al Direttore di quartiere il compito di impegnare le spese attenendosi ai criteri fissati dal Consiglio di quartiere, ai sensi dell'art.64, comma 2 dello Statuto” è abrogato.

3. Il comma 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

“3. I pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sono resi ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs 267/2000 s.m.i.”

4. Il comma 3 è abrogato.

#### **art. 10**

#### **(modifica art. 14)**

1. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Agli atti adottati dal Consiglio di Quartiere si applicano i principi e le procedure previste dalla normativa sulla pubblicità e trasparenza degli atti e dalle conseguenti applicazioni”.

2. Il comma 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio Comunale annulla d'ufficio o su denuncia gli atti aventi ad oggetto funzioni delegate, viziati da incompetenza, violazione di legge, dello Statuto o di regolamenti. “

3. Al comma 3 il periodo “provvedono: la Giunta, per gli atti di competenza del Consiglio di Quartiere, o il Sindaco, per gli atti di competenza del Presidente” è abrogato e sostituito dal seguente :

“provvedono gli organi di governo competenti ai sensi del D.Lgs 267/2000 s.m.i.”

#### **art. 11**

#### **(modifica art. 15)**

1. Al comma 1 dopo le parole “devono essere rese pubbliche” il periodo “mediante affissione presso l'Albo Pretorio entro otto giorni dalla loro adozione e per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi” è abrogato e sostituito dal seguente :

“con le modalità previste dalle normative vigenti.”

#### **art. 12**

#### **(modifica art. 17)**

1. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di Quartiere adotta un regolamento interno nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento. Nelle more dell'adozione, relativamente ai successivi punti a) e b) si applica quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale. “

#### **art. 13**

#### **(modifica art. 18)**

1. Al comma 2 dopo il periodo “ viene considerato tale il consigliere più anziano”, le parole “di età” sono abrogate.

#### **art. 14**

#### **(modifica art. 19)**

1. Al comma 5 dopo il periodo “di competenza del Consiglio”, la parola “circoscrizionale” è abrogata e sostituita con “di Quartiere”.

2. Al comma 7 dopo le parole “viene riconosciuto il diritto di ottenere” il periodo “dal Segretario e dal Direttore del Quartiere” è abrogato.

#### **Art. 15**

#### **(modifica art. 20)**

1. Al comma 5 dopo le parole “dalla legge 7 agosto 1990 n.241” è aggiunto “e s.m.i”.

#### **art. 16**

#### **(modifica art. 22)**

1. Al comma 2 dopo le parole “il Consiglio aperto ai cittadini, singoli o associati” il periodo “ con le modalità di cui agli artt. 37 e 38 del regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.” è abrogato e sostituito dal seguente:

“ con le modalità di cui al presente regolamento”.

**art.17**  
**(modifica art. 23)**

1. Il comma 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

“4. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione all'Albo del Quartiere, tramite pubblicazione su sito web del Quartiere, e nelle altre forme ritenute opportune .“

**art. 18**  
**(modifica art. 26)**

1. Al comma 1 dopo le parole “di ogni seduta “ il periodo “è compilato, a cura del Segretario amministrativo o, in caso di impedimento, da altro impiegato del Quartiere” è abrogato e sostituito dal seguente:

“è redatto un verbale a cura di un dipendente del Quartiere – con competenze giuridiche amministrative.”

2. Al comma 2 dopo il periodo “sono firmati dal Presidente, dal consigliere anziano”, la parola “Segretario” è sostituita dal periodo “ dal dipendente del Quartiere che lo ha redatto “.

3. Il comma 6 è abrogato.

**Art. 19**  
**(modifica art. 27)**

1. Nella rubrica dopo la parola “Quartiere” è inserito” e altre forme di partecipazione”

2. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di Quartiere ha facoltà di istituire commissioni, gruppi di lavoro, delegazioni o altri strumenti di coordinamento con i cittadini”.

3. Il comma 2 è abrogato e sostituito dal seguente:

“2. Le Commissioni, che funzionano secondo modalità stabilite dal Consiglio di Quartiere, sono coordinate da un Consigliere di Quartiere e sono aperte ai cittadini”.

4. Il comma 3 è abrogato.

5. Il comma 4 è abrogato.

6. Il comma 5 è abrogato.

**Art. 20**  
**(nuovi articoli da 27 bis a 27 decies)**

1. Dopo l'art 27 è inserito il “CAPO V BIS NORME SPECIFICHE SUI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE PRESSO I QUARTIERI” con i seguenti nuovi articoli :

“Art 27 bis Diritti di partecipazione e d’informazione presso i Quartieri cittadini

1. La disciplina relativa ai diritti di partecipazione e d’informazione presso i Quartieri cittadini riguarda le seguenti materie:

- Ricevimento e ascolto dei cittadini ;
- Consiglio di Quartiere aperto ai cittadini;
- Commissioni;
- Iniziative per atti del Consiglio di Quartiere;
- Delegazioni di Quartiere;
- Diritto all’informazione per le attività del Quartiere;
- . Bilancio partecipativo

Art. 27 ter Ricevimento e ascolto

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere determina tempi e modalità in cui egli stesso o i suoi delegati sono a disposizione dei cittadini per qualunque istanza, reclamo o proposta su problemi di interesse di Quartiere.

Art. 27 quater Consiglio aperto semestrale

1. I cittadini del Quartiere, singoli o associati, partecipano ai Consigli aperti con diritto di parola e con facoltà di presentare proposte di atti di competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 27 quinquies del presente Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio di Quartiere convoca un Consiglio aperto due volte all'anno.

3. Il Presidente determina l'Ordine del Giorno con riferimento ai problemi più rilevanti di interesse del Quartiere, anche tenendo conto delle proposte tempestivamente pervenute da residenti nel Quartiere, in forma scritta. In ogni caso l'Ordine del Giorno rimane aperto a qualunque altro tema sia sollevato dai presenti.

4. L'invito a partecipare al Consiglio aperto è inviato a tutte le associazioni iscritte nell'elenco previsto

dall'art. 4 dello Statuto aventi sede nell'ambito del Quartiere.

5. Dell'assemblea viene, inoltre, data notizia mediante avviso sul web, comunicati stampa e mediante avvisi pubblici affissi - almeno due settimane prima della data di svolgimento - nei luoghi di maggiore afflusso dei cittadini nell'ambito del Quartiere.

Art. 27 quinquies Consiglio aperto su richiesta

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere convoca un Consiglio aperto quando sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri oppure da residenti del Quartiere, nel numero stabilito con propria deliberazione dal Consiglio di Quartiere.

2. In assenza della deliberazione di cui al comma 1, la richiesta deve essere presentata da almeno cento cittadini.

3. La richiesta indica l'argomento o gli argomenti che devono essere inclusi nell'ordine del giorno. Lo stesso argomento non può essere oggetto di nuova richiesta, prima che siano decorsi sei mesi dallo svolgimento del Consiglio aperto.

4. Il Presidente convoca il Consiglio aperto per una data idonea a consentire un'adeguata informazione ai cittadini e comunque entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 27 sexies Iniziative per atti del Consiglio di Quartiere

1. Le proposte di atti di competenza del Consiglio vengono presentate al Presidente del Consiglio di Quartiere o al Direttore da almeno duecento persone residenti nel Quartiere o aventi titolo alla partecipazione per l'esercizio di attività di lavoro o di studio ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

2. Al termine dell'istruttoria e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 27 septies Rappresentanze per specifici ambiti

1. I Consigli di Quartiere possono istituire delegazioni di rappresentanti di gruppi e associazioni di cittadini che operino nell'ambito di specifiche aree del Quartiere o che siano interessati a specifici problemi.

2. Tali delegazioni, presiedute da un delegato del Presidente del Consiglio di Quartiere, svolgono compiti di analisi e di istruttoria su specifici problemi, avanzando agli organi di Quartiere memorie e proposte. Su richiesta del Presidente del Consiglio di Quartiere o del Presidente di Commissione partecipano ai lavori del Consiglio e della Commissione stessa quando si trattino problemi di loro interesse.

Art. 27 octies Diritto all'informazione

1. Gli organi dei Quartieri garantiscono la più ampia informazione sull'attività da loro svolta nelle materie di propria competenza e in quelle delegate, in conformità al presente Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio di Quartiere cura la comunicazione istituzionale e promuove iniziative per la pubblicizzazione delle informazioni ai cittadini sull'attività del Quartiere.

Art. 27 novies Disposizioni generali sulla partecipazione nei Quartieri

1. I Consigli di Quartiere adottano con propria deliberazione norme per la più efficace attuazione degli strumenti di partecipazione previsti dal regolamento e per lo svolgimento di ulteriori forme di raccordo con i cittadini.

2. Alle forme di partecipazione nei Quartieri si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento sui diritti di partecipazione.

3. Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico dei Quartieri operano per la piena attuazione del Regolamento sui diritti di partecipazione.

4. Chiunque può segnalare agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico problemi e proposte che riguardano la manutenzione, la mobilità, la sicurezza ed ogni altra questione relativa alla qualità della vita nell'ambito del Quartiere.

5. I Quartieri potranno dotarsi di uffici per la partecipazione e per la presentazione di proposte di collaborazione per azioni di cura dei beni comuni.

Art. 27decies Bilancio partecipativo

1. Agli organi di Quartiere spetta annualmente l'organizzazione e la gestione del processo di bilancio partecipativo per la quota assegnata secondo le disposizioni dello specifico Regolamento.

## **Art. 21** **(modifica art. 33)**

1. Al comma 5 dopo le parole “sono svolte da un funzionario a ciò incaricato” il periodo “dalla Direzione

Generale” è abrogato.

2. Al comma 6 lettera d) dopo la parola “convocare” il periodo “i Direttori dei settori” è abrogato e sostituito con il seguente “Dirigenti, Responsabili”.

**Art. 22**  
**(modifica art. 34)**

1. Al comma 2 dopo le parole “ai sensi dell'art. 44 dello Statuto del Comune” il periodo “e dell'art. 7 del regolamento della dirigenza” è abrogato.

2. Al comma 4, dopo le parole “le competenze di cui all'art. 44, comma 4 dello Statuto.”, il periodo “Il Sindaco con proprio atto, specifica espressamente le categorie dei provvedimenti rientranti nella competenza del Direttore” è abrogato.

3. Il comma 5 è abrogato.

**Art. 23**  
**(modifica art. 35)**

1. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di Quartiere, nell'ambito delle proprie competenze, approva il programma obiettivo che individua i criteri cui il Direttore deve attenersi nell'esercizio delle proprie azioni. “

2. Il comma 4 è abrogato.

3. Il comma 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

“6. Il Direttore partecipa, di norma, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza”.

**Art. 24**  
**(modifica art. 36)**

1. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Al Direttore di Quartiere si applica la disciplina relativa alla valutazione dei risultati dell'attività e alla responsabilità dirigenziale. “

2. Il comma 2 è abrogato.

**Art. 25**  
**(abrogazione art. 37)**

1. L'articolo 37 è abrogato.

**Art. 26**  
**(modifica art. 38)**

1. Il comma 1 è abrogato.

**Art. 27**  
**(modifica art. 39)**

1. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di Quartiere e il Direttore, nell'ambito delle loro competenze, impegnano le spese nei limiti dei fondi assegnati nel rispetto dei principi del regolamento di contabilità.”

2. Il comma 2 è abrogato.

3. Il comma 3 è abrogato.

4. Il comma 4 è abrogato.

5. Il comma 5 è abrogato.

**Art. 28**  
**(modifica art. 40)**

1. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. La Giunta, nell'approvare i piani esecutivi di gestione per settori di intervento, sulla base del bilancio di previsione, esplicita la quota parte di risorse destinata ai singoli Quartieri per la realizzazione dei programmi - obiettivo e delle funzioni delegate.”

2. Il comma 2 è abrogato.

**Art 29**  
**(modifica art. 46)**

1. Al comma 1 la lettera c) è abrogata.

2. Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4 bis:

“4.bis Ogni lista deve indicare come capolista il candidato alla carica di Presidente di Quartiere.”

**Art 30**  
**(modifica art. 52)**

1. Il comma 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. Alle campagne elettorali per l'elezione dei Consigli di Quartiere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81; alla legge 22 febbraio 2000 n. 28; alle disposizioni di attuazione del garante per la radiodiffusione e l'editoria.”

**Art 31**  
**(modifica art. 53)**

1. Al comma 1 le parole “art.6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.” sono sostituite dalle parole “art.8 della legge 28/2000”.

**Art 32**  
**(abrogazione art. 59)**

1. L'art.59 è abrogato.